



Ordinanza del Presidente n. 37

del - 5 SET, 2019

Oggetto: **Divieto assoluto di navigazione**, per unità con e senza motore, lungo il tratto di Naviglio Grande compreso tra i Comuni di Cassinetta di Lugagnano e Milano, tra la prog. Km 17+650 e la prog. Km 41+700, per la data del 07/09/2019 dalle ore 13.00 alle ore 19.30 al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva natatoria denominata "Granfondo del Naviglio 2019".

Il Presidente

VISTO

- La L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);

CONSIDERATO

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite dalla Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;
- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo provvedendo, anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti, per garantire la sicurezza della navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R. n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in qualità di ente preposto alla gestione del demanio della navigazione sul Sistema dei



Navigli Lombardi è l'autorità che esercita le funzioni di polizia idraulica nel medesimo reticolo di competenza;

- l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) del R.R. 3/2015 prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità, fra le altre, con la sicurezza sulla navigazione;
- che in base all'art. 10 comma 3 lettera g), dello Statuto consortile il Presidente può emettere ordinanze per regolare l'uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che nella giornata del 07/09/2019, lungo il Naviglio Grande, nel tratto compreso tra la prog. Km 17+650, in comune di Cassinetta di Lugagnano, e la prog. Km 41+700, in comune di Milano, è in programma lo svolgimento di una manifestazione sportiva natatoria denominata "Granfondo del Naviglio 2019";
- che l'evento prevede la presumibile partecipazione di 170 persone;
- che l'evento prevede 3 tipologie di gara e rispettivamente da 3 punti di partenza posizionati presso:
 - 1) l'approdo di Cassinetta di L. prog. Km 17+650 - tratta da Cassinetta di L. a Milano, lunghezza Km 24;
 - 2) l'approdo di Gaggiano prog. Km 28+900 – tratta da Gaggiano a Milano, lunghezza Km 13;
 - 3) il pontile mobile di proprietà della A.s.d. san Cristoforo in comune di Milano prog. Km 38+800 tratta sede San Cristoforo – Darsena, lunghezza Km 1,7.
- che la balneazione è consentita in deroga all'art. 29 del Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR X/6037-2016, esclusivamente dalla prog. Km 17+650, in Comune di Cassinetta di Lugagnano, alla prog. Km 41+700, in Comune di Milano, del Naviglio Grande, permanendo quindi il divieto di balneazione al di fuori della predetta tratta;
- che quindi per ragioni di sicurezza risulta necessario adottare un provvedimento di interdizione della navigazione per le unità di navigazione con e senza motore, lungo il predetto tratto di Naviglio Grande interessato dalla manifestazione;
- che l'art. 9 comma 4 del R.R. del 2019, in materia di manifestazioni nautiche, dispone che al fine di consentire la programmazione del servizio di navigazione, gli enti competenti all'autorizzazione delle manifestazioni nautiche sono tenuti ad acquisire il preventivo parere favorevole degli operatori economici affidatari dei servizi, salvo il caso in cui procedano ad autorizzare entro il 31 dicembre manifestazioni da svolgersi nel corso dell'anno seguente;
- che la Città Metropolitana di Milano, ente competente al rilascio dell'autorizzazione, ha quindi richiesto in data 11/07/2019 all'operatore economico affidatario del servizio di navigazione, Consorzio Navigare l'Adda, il parere di competenza;



- che il Consorzio Navigare l'Adda, ha rilasciato con propria nota, registrata al protocollo consortile n. 10136 del 16/07/2019, il parere positivo relativo all'interdizione della navigazione lungo il tratto interessato dalla stessa.

Considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente

ORDINA

1. **Divieto assoluto di navigazione**, per unità con e senza motore, lungo il tratto di Naviglio Grande compreso tra i Comuni di Cassinetta di Lugagnano e Milano, tra la prog. Km 17+650 e la prog. Km 41+700, per la data del 07/09/2019 dalle ore 13.00 alle ore 19.30 al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva natatoria denominata "Granfondo del Naviglio 2019".
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati del presente atto.

AUTORIZZA

in deroga all'art. 29 del Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR X/6037-2016, la balneazione esclusivamente nel tratto di Naviglio Grande dalla prog. Km 17+650 in Comune di Cassinetta di Lugagnano alla prog. Km 41+700 in Comune di Milano, confermando la vigenza del divieto di balneazione al di fuori della predetta tratta.

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00, ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Milano, sede consortile - 5 SET. 2019

Il Presidente
Alessandro Folli